

Art.60.(Sospensione cautelare)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 60.(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.

Documenti collegati:

[Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 – Corte di Cassazione \(pres. D'Ascola, rel.](#)

Art.60.(Sospensione cautelare)

[Marotta\), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025](#)

Misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione – Complessivo superamento del limite annuale – Ammissibilità – Fondamento. In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della

[Procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 28176/2020](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio

[La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato \(e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza\)](#)

La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 giugno 2019 Per l'ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le

[Impugnazione tardiva - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 215](#)

Sospensione cautelare: l'impugnazione tardiva è inammissibile E' inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 60, comma 6, della legge 247/12), giacché i termini per la

[Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 5](#)

Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015 A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell'applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, oltretutto la costituzione dei

[Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 4](#)

Il cumulo della "vecchia" e della "nuova" sospensione cautelare In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l'eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art.

Art.60.(Sospensione cautelare)

[Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 3](#)

La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare. Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe

[Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017 - 2](#)

I presupposti della “nuova” sospensione cautelare. A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e

[Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017](#)

La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato. Per l'ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la

[Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 22358 del 26/09/2017](#)

Delibera di esecuzione di sospensione cautelare - Impugnazione dinanzi al CNF - Ammissibilità - Fondamento. In tema di sanzioni disciplinari forensi, la delibera adottata, ai sensi dell'art. 60, comma 7, della l. n. 247 del 2012, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati in tema di esecuzione

[Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 - 3](#)

La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina. La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in

[Sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense – Cass. n. 18984/2017](#)

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense - Natura giuridica - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 65 della l. n. 247 del 2012 - Ragioni. In materia di procedimento disciplinare a carico

Art.60.(Sospensione cautelare)

degli esercenti la

[Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 - 2](#)

La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare. Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento

[Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42](#)

La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina. La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in

[Adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 aprile 2017, n. 42](#)

La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF. Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile,

[Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 5](#)

La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF. Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile,

[Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 4](#)

Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori. Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue

[Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 3](#)

I presupposti della “nuova” sospensione cautelare. A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata

Art.60.(Sospensione cautelare)

massima di un anno e

[Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23 - 2](#)

La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare. Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe

[Sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 marzo 2017, n. 23](#)

La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato. Per l'ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la

[Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79](#)

Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare. La sospensione cautelare ex art. 43, comma 3°, R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, ora art. 60 l. 247/2012) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura

fine
